Oggetto:

Comune di Nureci. Elezioni comunali del 10 e 11 ottobre 2021. Mancato raggiungimento del quorum dei votanti previsto dall'art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000. Nomina Commissario straordinario.

## IL PRESIDENTE

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali";

VISTA la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, così come modificata dall'art. 3 della legge

regionale 1 giugno 2006, n. 8, e dall'art. 19, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali

e sulla nomina dei commissari;

CONSIDERATO che nel comune di Nureci (provincia di Oristano), in occasione delle consultazioni

elettorali del 10 e 11 ottobre 2021, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 71, comma 10, del D.Lgs. n.

267/2000;

ATTESO che, ai sensi del sopracitato art. 71, comma 10, nella fattispecie verificatasi nel

comune di Nureci l'elezione è nulla;

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 43/56 del 29 ottobre 2021, adottata su

proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone la nomina del dott. Antonio Monni, avente i requisiti di cui all'art. 4 della sopra citata legge regionale n. 13 del 2005, quale commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Nureci, fino all'insediamento degli organi ordinari,

la cui elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

## DECRETA

ART. 1 II dott. Antonio Monni è nominato commissario straordinario per la provvisoria

gestione del comune di Nureci fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di

legge. Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

ART. 2 Al Commissario, così nominato, spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet istituzionale.

**II Presidente** 

f.to Christian Solinas